



TRIBUNALE DI BARI
3^a SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti e i documenti di causa relativi al procedimento indicato in epigrafe;

a scioglimento della riserva di cui alla udienza tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 221, co. 4 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (G.U. n. 180 del 18.07.2020);

visto il proprio provvedimento con cui è stato disposto lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;

lette le note scritte depositate telematicamente dai difensori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;

preso atto degli esiti della consulenza tecnica medico-legale necroscopica sulla causa della morte di TIZIO, a firma del Collegio di Consulenti, Dott. CAIO, Dott. SEMPRONIO, Dott. MEVIO e Dott. CALPURNIO, disposta dal PM presso la procura di XXXX, nonché delle osservazioni e note critiche sulla causa morte del TIZIO, rappresentate nella relazione del consulente tecnico di parte, a firma del Dott. GAIO, effettuata nell'interesse del Dott. CESARE, nonché i contenuti della consulenza redatta dal Prof. OTTAVIANO, nell'interesse del AUGUSTO e quelli della relazione del Dott. ROMOLO, consulente di parte familiari di TIZIO;

letti i verbali di udienza del procedimento penale R.G. xxxx/xx - R.G.N.R. yyyy/yy con particolare riferimento a quelli del zz/zz/zzzz, del zz/zz/zzzz, del zz/zz/zzzz, zz/zz/zzzz, zz/zz/zzzz, zz/zz/zzzz e del zz/zz/zzzz;

letta la sentenza n. xxxx/xxxx del xx/xx/xxxx - emessa dal Tribunale di YYYY - Y Sez. penale, nonché la Sentenza di assoluzione con formula piena "perché il fatto non sussiste", n. xxxx/xxxx del xx/xx/xxxx - emessa dalla Corte di Appello di YYYYY - Y sez. penale, aventi efficacia di giudicato nella causa civile in oggetto, in quanto gli attori si erano costituiti parte civile nel suddetto processo penale;

considerato, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio anche fra altre parti (compresa la consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, finanche di natura penale), come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 18131/2004; Cass. n. 4118/2004; Cass. n. 14042/2003; Cass. n.

13528/2003; Cass. n. 2998/2001; Cass. n. 12422/00; Cass. n. 8585/99, e Cass. n. 14766/07; Cass. 15714/2010; Cass. sez. Lav., 28855/2008; Cass. civ., sez. III, 6.05.2016, n. 9242, secondo cui “*Va ribadito che il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa; il giudice di merito può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili*”);

ritenuto, dunque, che, alla luce di quanto innanzi indicato, appare opportuno sollecitare le parti a definire bonariamente la controversia con una proposta ex art. 185 *bis* c.p.c. nei seguenti termini:

“1) abbandono del giudizio;

2) spese interamente compensate tra tutte le parti”

visto l'art. 127 *ter* c.p.c.;

visto il gravosissimo carico del ruolo e delle udienze già calendarizzate;

p.q.m.

invita le parti a valutare l'opportunità di definire bonariamente la controversia sulla scorta della proposta ex art. 185 *bis* c.p.c. indicata in motivazione, e **rinvia** la causa, per la verifica all'udienza del **X.XX.XXXX**, **nelle forme della trattazione scritta**, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., con **termine perentorio fino a 5 gg. prima della detta udienza per il deposito telematico di note scritte sinteticamente redatte contenenti le sole istanze e conclusioni.**

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Bari, X.XX.XXXX.

Il Giudice

Dott. @@@@